

Convenzione tra il Comune di Mirandola ed il Corpo delle Guardie Ecologiche Volontarie della Provincia di Modena (G.E.V.) per attività di vigilanza ambientale – anni 2022-2023-2024

Il giorno duemila-ventidue nella Residenza municipale di Mirandola, tra:

- il **COMUNE DI MIRANDOLA**, con sede legale in Mirandola (MO) – Via Giolitti n. 22 (P.I. e C.F. 00270570369), rappresentato nel presente atto dalla Dott.ssa Rebecchi Sabrina, nata a Mirandola (Mo) il 24/12/1973 cod fiscale RBCSRN73T64F240N, domiciliata presso l'ente comunale, che in nome e per conto del Comune di Mirandola interviene nella sua qualità di Responsabile Servizio Promozione e accoglienza turistica e Centro di Educazione alla Sostenibilità "La Raganella" - PEC: comunemirandola@cert.comune.mirandola.mo.it ;
- il **CORPO DELLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE** della Provincia di Modena (G.E.V.), con sede legale in Modena – via-D'Avia sud n.65 (C.F. 94088160364), rappresentato nel presente atto da Paolo Vincenzo Filetto, nato a Belluno (BL) il 22/06/1963 cod fiscale FTLPVN63H22AT57B, domiciliato a Pavullo nel Frignano, che in nome e per conto delle G.E.V. interviene nella sua qualità di Presidente . PEC: segreteria@pec.gevmodena.it ;

si conviene e si stipula quanto segue

ART.1 Oggetto

Costituisce oggetto della presente Convenzione l'affidamento al Corpo delle Guardie Ecologiche Volontarie della Provincia di Modena, (di seguito indicate "Corpo provinciale delle G.E.V."), coordinate dall'Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia Romagna), della vigilanza ambientale, protezione della natura ed aree protette, funghi, verde pubblico e privato, protezione civile (interventi di diversa tipologia in merito a emergenze ambientali e di pubblica sicurezza), tutela animali selvatici e d'affezione, educazione ambientale, smaltimento rifiuti, inquinamento suolo e risorse idriche, accertamento violazioni e sanzioni, controllo della popolazione canina, sorveglianza sanitaria di siti a rischio, collaborazione nelle azioni di prevenzione degli animali infestanti del Comune di Mirandola, Piano regionale per il controllo della nutria *Myocastor Coptus* - GPG/2016/615), diffusione della cultura e del rispetto dei valori ambientali, sul territorio del Comune di Mirandola, nell'ambito delle attività istituzionali e con le finalità indicate dalla normativa nazionale e regionale in vigore, nonché secondo le modalità previste dalle norme statutarie dell'Associazione di volontariato stessa. Le guardie ecologiche volontarie promuovono e diffondono l'informazione in materia ambientale, con particolare riferimento alla legislazione relativa e concorrono ai compiti di protezione dell'ambiente, come da art. 3 L.R. 23/89.

ART.2 Piano delle attività

Il Corpo provinciale delle G.E.V. si impegna a collaborare con il Comune di Mirandola mediante la realizzazione del "Piano delle Attività" (di seguito indicato P.d.A.) di vigilanza ambientale.

Il P.d.A. è un programma elaborato dal Comune di Mirandola, di durata annuale o pluriennale, che sintetizza gli interventi richiesti dal Comune stesso, ove vengono definiti, quali elementi base: gli ambiti di attività; il periodo; il numero dei volontari necessari; le modalità di segnalazione, di verbalizzazione e di eventuale sanzionamento; la periodicità degli incontri di verifica; la formazione.

Il P.d.A. è una programmazione passibile di modifiche anche sostanziali e di aggiornamenti periodici. Le eventuali variazioni sono concordate tra i vari Servizi comunali interessati e le G.E.V., in ambito di appositi incontri di coordinamento. La programmazione del P.d.A. non può superare i limiti temporali della durata della presente convenzione.

Inoltre, il raggruppamento delle guardie ecologiche ambientali delle G.E.L. si impegna a svolgere corsi di formazione per volontari da adibire al servizio di vigilanza ecologica, come da art.4 L.R. 23/89.

ART.3 Vigilanza ambientale

Il Corpo provinciale delle G.E.V. svolge il proprio servizio per il Comune di Mirandola in modo non subordinato e a titolo gratuito. Il Comune di Mirandola riconosce al Corpo provinciale delle G.E.V. un rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività di vigilanza ambientale secondo le modalità di cui al successivo ART. 8.

Il Corpo provinciale delle G.E.V. svolgerà il servizio di vigilanza, esercitato in funzione della presente convenzione, come stabilito dal regolamento di servizio approvato dal Questore di Modena ai sensi del R.D.L. 1952/35, con guardie non armate, di norma in coppia e volontarie (il servizio reso sarà a titolo gratuito esclusi i rimborsi spese vive); conseguentemente il servizio non dà luogo a costituzione di rapporto di pubblico impiego o di lavoro.

Il Corpo provinciale delle G.E.V. metterà a disposizione per lo svolgimento del servizio un numero adeguato di incaricati ai sensi dell'art.6 L.R. 23/89 in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento del servizio e coordinate dal responsabile G.E.V. di zona. Il Corpo provinciale delle G.E.V. organizzerà la vigilanza sul territorio secondo le disposizioni concordate con il Comune di Mirandola.

Il Corpo provinciale delle G.E.V. si impegna ad effettuare, con la continuità concordata, la vigilanza ambientale sul territorio del Comune di Mirandola per almeno **450 ore** per ogni anno di validità della presente convenzione.

Sono da escludere dal computo le attività svolte per conto dei committenti sovracomunali: organi statali, regionali, provinciali, anche se l'ambito fosse di natura sussidiaria o complementare rispetto alle competenze richieste dal P.d.A. comunale.

Con cadenza periodica, da concordarsi in ambito più generale della programmazione del P.d.A., il Corpo provinciale delle G.E.V. produce al Comune di Mirandola un resoconto delle attività, dettagliando, per quanto possibile, la realizzazione degli interventi, ripartita per ogni ambito territoriale comunale. Il resoconto può essere elaborato e trasmesso per via informatica, anche a stralci.

Il Corpo provinciale delle G.E.V. garantisce la disponibilità dei propri volontari a partecipare a corsi formativi di aggiornamento o specializzazione (organizzati anche in collaborazione con il Comune) in caso la specificità dell'incarico di vigilanza lo preveda.

Al fine di consentire ai vari Servizi comunali un approfondito rapporto conoscitivo e fiduciario con i volontari che operano nella realizzazione dei loro progetti, il Corpo provinciale delle G.E.V. comunica al Comune l'elenco nominativo dei propri operatori, suddiviso, ogni volta che è possibile, per singolo incarico progettuale del P.d.A. Detto elenco viene costantemente mantenuto aggiornato.

Il rapporto con il Comune sarà normalmente tenuto dal Responsabile della Zona Nord del Gruppo Provinciale delle G.E.V., il cui nome sarà comunicato dal Presidente del Gruppo.

In caso di accertamenti di violazioni il Gruppo provinciale delle G.E.V. redigerà verbali che verranno prontamente inviati al Sindaco secondo le procedure di legge (art.15/16 L.R. 2/77 e art.32 L.R. 11/88) e il Regolamento approvato con Delibera ATESIR n.51 del 26 luglio 2016. Resta di competenza della Polizia Municipale la fase di applicazione delle sanzioni. Gli atti assunti dal Gruppo provinciale delle G.E.V. dovranno essere comunicati tempestivamente (non oltre i 15 giorni) alla Polizia Municipale del Comune nel cui territorio sono stati assunti. I proventi delle sanzioni rimangono dovuti al Comune e devono essere destinati al miglioramento del Servizio, alle attività di controllo ed alle attività di informazione ed educazione ambientale.

ART.4 Coordinamento

Il Corpo provinciale delle G.E. V. garantisce che le attività di vigilanza ambientale siano rese secondo le modalità e finalità previste nella programmazione del P.d.A.. Per questo motivo, si impegna a dare immediata comunicazione al Comune riguardo impedimenti od interruzioni di servizio ed a comunicare le eventuali sostituzioni dei propri operatori.

Il Comune, in ambito della realizzazione del programma di vigilanza ambientale, svolge una funzione di riferimento e di raccordo tra i Servizi comunali ed il Corpo provinciale delle G.E.V., in particolare, in merito al raggiungimento degli obiettivi, verificando, inoltre, che il servizio venga svolto con modalità tali da garantire la salvaguardia dei diritti e della dignità dei cittadini, nonché il rispetto delle procedure e della normativa specifica di settore.

Le Guardie ecologiche G.E.V. devono operare con prudenza, diligenza e perizia e svolgere le proprie funzioni, come da art.10 L.R. 23/89.

ART.5 Copertura assicurativa

Il Corpo provinciale delle G.E.V. garantisce che i volontari in servizio impiegati nella realizzazione del P.d.A. siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art.4 L. 11 agosto 1991 n. 266. All'atto della stipula della presente convenzione, il Corpo provinciale delle G.E.V. si impegna a produrre al Comune gli estremi delle polizze assicurative e, alla scadenza di queste, gli estremi delle nuove polizze, che devono essere stipulate con oneri a carico dell'associazione stessa.

ART.6 Mezzi ed attrezzature

Per lo svolgimento delle attività previste nella presente convenzione, i volontari si avvalgono dei necessari mezzi (autovetture, radio, telefoni cellulari, carte, binocoli, divise ecc.) ed attrezzature di libero uso e dei prescritti dispositivi di protezione individuale antinfortunistici. Tale strumentazione, ove non di proprietà personale dei volontari, deve essere fornita dal Corpo provinciale delle G.E.V.

ART.7 Oneri a carico del Comune di Mirandola

Per rendere effettivo nei confronti del Corpo provinciale delle G.E.V. il diritto alla partecipazione, riconosciuto dalla normativa nazionale e regionale all'Organizzazione di volontariato regolarmente iscritte negli appositi Registri, il Comune si impegna a fornire, in ambito delle attività oggetto della presente convenzione:

- a) tutte le informazioni relative alle norme emanate dagli Organi comunali in ordine alle quali si svolge l'attività del Corpo delle G.E.V., in particolare testi di ordinanze, regolamenti, deliberazioni, atti dirigenziali;
- b) materiale divulgativo ed informativo;
- c) materiale riguardante l'espletamento dell'azione sanzionatoria;
- d) una sede/spazio per la realizzazione delle riunioni mensili di organizzazione dei servizi da rendere.

ART.8 Rimborso forfetario

Il Comune si impegna a corrispondere al Corpo provinciale delle G.E.V. un contributo forfettario di 3.000,00 euro per ogni anno di durata della presente convenzione, a titolo di rimborso delle spese vive sostenute, in particolare per quelle relative:

- alla realizzazione ed organizzazione del P.d.A. comunale;
- all'uso di mezzi di locomozione a motore (chilometraggio autovetture ecc.) ed all'acquisto e impiego di attrezzature;
- ai pasti consumati in servizio;
- alla copertura assicurativa, per lo parte riguardante le attività oggetto della presente convenzione.

L'erogazione del contributo avverrà nei limiti indicati e su presentazione al Comune di apposita documentazione giustificativa, con cadenza annuale.

Il contributo verrà corrisposto entro 30 giorni dalla presentazione del resoconto, salvo la sospensione dei termini in caso di approfondimenti. Non verrà riconosciuto diritto a rimborso di spese eccedenti oltre la somma sopra indicata.

ART.9 Durata della convenzione

La durata della presente convenzione decorre dalla data di stipula (fatta salva l'esecuzione anticipata della convenzione stessa da parte del RUP) fino al 31/12/2024 (tre anni). L'eventuale rinnovo è oggetto di apposita nuova convenzione. Ogni patto aggiunto o modificazione della presente convenzione deve essere approvato per iscritto da entrambe le parti.

ART.10 Risoluzione

Il Comune può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida scritta, per provata inadempienza da parte del Gruppo provinciale delle G.E.V. degli impegni previsti nei precedenti articoli o per problematiche interne che dovessero sopraggiungere all'interno del Comune, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dal Corpo per il periodo di durata del rapporto, nei limiti dell'importo di cui al precedente ART.8. Il Gruppo provinciale delle G.E.V. può risolvere la presente convenzione previa comunicazione anticipatoria di almeno gg.30 al Comune di Mirandola.

ART.11 Spese

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art.8, comma 1, della L. 266/91. Ad essa non si applicano i diritti di segreteria.

Il Presidente Provinciale G.E.V.

per il Comune di Mirandola